



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10767 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo, Alessandra Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della nota prot. n. 0037615 del 31 maggio 2023, con cui veniva respinta la richiesta avanzata dalla ricorrente di differimento della prova orale, per indisponibilità psico-fisica conseguente a recente espletamento del parto, già fissata nella data del 21 giugno 2023, in relazione al concorso pubblico a 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con D.M. 8 novembre 2019; dell'esito della prova orale del 21 giugno 2023, pubblicato sull'albo della sede di esame, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 56, insufficiente per il superamento del concorso, ai sensi dell'art. 12 del bando; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi i verbali della prova orale della ricorrente, i criteri di valutazione della predetta prova e la graduatoria, ove nelle more pubblicata, tutti allo stato non conosciuti nonostante l'istanza di accesso avanzata dall'interessata, con condanna alle spese di lite;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 settembre 2023, del Decreto ministeriale prot. n. 0053898 dell'11 agosto 2023, con cui viene approvata la graduatoria di merito – pubblicata nel portale del reclutamento all'indirizzo <https://concorsi.civ.interno.gov.it> e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dell'allegata graduatoria di merito – nella parte in cui la ricorrente non viene inserita tra i vincitori del concorso; del verbale n. 144 del 9 maggio 2023, acquisito l'1 agosto 2023, a seguito di

istanza di accesso, con cui la commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione della prova orale e valutato le richieste di differimento; del verbale n. 161 del 21 giugno 2023, acquisito l'1 agosto 2023, a seguito di istanza di accesso, con cui la commissione ha registrato lo svolgimento della prova orale, nella parte in cui viene attribuito alla ricorrente il voto di 56, anziché 60; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli atti di nomina, con condanna alle spese di lite.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In fatto e in diritto.

1. La ricorrente premette di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, bandito con decreto dipartimentale dell'8 novembre 2019, e di essere stata convocata, all'esito del superamento delle prove scritte, alle prove orali per il giorno 21 giugno 2023.

A causa di una gravidanza difficile, caratterizzata da diversi accessi al pronto soccorso, seguita, dopo il parto in data 6 maggio 2023, da uno “-OMISSIS-”, ha chiesto, in data 17 maggio 2023, all'amministrazione precedente il differimento della prova; in data 31 maggio 2023, tuttavia, la -OMISSIS- ha ricevuto comunicazione di diniego, sul presupposto che l'istanza non fosse “*debitamente corredata da documentazione attestante l'impossibilità a sostenere la prova orale nella data prevista*”.

Al fine di non essere considerata rinunciataria, ha, pertanto, deciso di sostenere ugualmente la prova calendarizzata per il 21 giugno 2021, riportando, però, un voto insufficiente ai fini del suo superamento.

2. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2023 e depositato in pari data, la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l'annullamento, in quanto non adeguatamente motivato e irragionevole, risultando pretermessa qualsiasi valutazione delle sue precarie condizioni di salute, comprovate da numerosi certificati medici, e non sussistendo alcun impedimento al differimento della prova almeno all'ultimo giorno del calendario delle prove orali, previsto per il 12 luglio 2023. Con il secondo motivo di ricorso, ha, invece, contestato le modalità di svolgimento della prova orale relative, in particolare, all'estrazione dei quesiti, rimaste “oscuere” in ragione del mancato riscontro dell'istanza di accesso al verbale della seduta in cui è stata esaminata, nonché a quello contenente i criteri di valutazione, inviata all'amministrazione in data 5 luglio 2023.

3. L'amministrazione si è costituita in data 1 settembre 2023 e, con successiva memoria, si è opposta all'accoglimento del ricorso, difendendo l'operato della commissione, anche alla luce della genericità della diagnosi riportata nella certificazione medica allegata ed invocata a fondamento della richiesta di rinvio della prova.

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 settembre 2023 e depositato dopo due giorni, ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso, approvata con decreto ministeriale n. 53898 dell'11 agosto 2023, nonché i verbali acquisiti all'esito dell'istanza di accesso, nel frattempo ostesi

dall'amministrazione, denunciandone l'illegittimità sia derivante dagli atti presupposti, già contestati con il ricorso originario, sia propria, a causa della mancanza di *"criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato"*, che avrebbe imposto alla commissione una più analitica motivazione dei giudizi espressi, e delle anomalie rilevate nella scelta delle domande della prova orale, dalle quali sarebbero state ingiustificatamente escluse diverse materie oggetto delle prove scritte, in violazione dell'art. 12, co.3, del bando di concorso.

5. L'amministrazione ha replicato, con memoria in data 2 ottobre 2023, confutando, in particolare, la tesi della genericità dei criteri utilizzati per la valutazione dei candidati e dell'insufficienza del voto numerico, anche alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, nonché dell'obbligo di somministrare necessariamente ai candidati domande su tutte le materie indicate nel bando.

6. Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. All'esito della discussione, con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita, *"sproporzionata e irragionevole la decisione dell'amministrazione di non consentire un differimento della prova della ricorrente "all'ultima data utile"* e ammettendola, per l'effetto, *"ad una sessione straordinaria per la ripetizione della prova orale, da parte di una commissione in diversa composizione"*.

7. Con memoria in data 7 marzo 2024, la ricorrente ha segnalato di aver superato la prova orale di recupero in data 28 novembre 2023, di essere stata nominata Consigliere di Prefettura in prova con decreto ministeriale del 21 dicembre 2023, con decorrenza 8 gennaio 2024, e di essere stata avviata al tirocinio presso la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-.

8. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2024, previo avviso alle parti di una possibile definizione del contenzioso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Considerato che, nel decreto ministeriale n. 2808 del 20 dicembre 2023, con il quale è stata rettificata la graduatoria mediante l'inserimento della -OMISSIS- alla posizione n. -OMISSIS-, non risulta apposta la "riserva" accanto al suo nominativo, ma che nel decreto di nomina a Consigliere di Prefettura in prova del 21 dicembre 2023, l'Autorità delegata dichiara di provvedere, all'art.1, *"nelle more della definizione del giudizio di merito"*, il Collegio ritiene che sussista l'interesse della ricorrente alla decisione del ricorso.

10. Il ricorso è fondato, per le ragioni già indicate nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare. La ricorrente ha, infatti, fornito ampia prova sia delle difficoltà affrontate durante la gravidanza, attestate da tre accessi al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera *"-OMISSIS-"* di -OMISSIS-, in data 15 aprile 2023, 24 aprile 2023 e 2 maggio 2023, di cui gli ultimi due conclusisi con una diagnosi di "gravidanza ad alto rischio", sia dello stato anemico (certificato dell'A.O. di -OMISSIS- del 12 luglio 2023) e astenico (certificato del medico ginecologo del 6 luglio 2023) subentrato a seguito del parto, che integrano, intuitivamente, condizioni ostative alla proficua preparazione della prova orale di un concorso pubblico, fissata così a ridosso del parto (circa 45 giorni dopo).

L'amministrazione non ha, invece, esibito valide ragioni a supporto del diniego opposto al differimento della prova, quantomeno all'ultima data utile delle prove orali, coincidente con il 12 luglio 2023, cioè a distanza di soli 20 giorni circa da quella in cui era stata calendarizzata la prova orale della ricorrente (il 21 giugno 2023).

Non essendo possibile rinvenire quelle esigenze di svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati, che caratterizzano, invece, la prova scritta, *“giustificata dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali”* (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683), l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il (breve) rinvio richiesto, data anche la disponibilità di ulteriori giornate dedicate alle prove orali, a dimostrazione dell’agevole conciliabilità dell’istanza della ricorrente con gli aspetti organizzativi del concorso, che non sarebbero stati per nulla compromessi dal suo accoglimento, così mancando qualsiasi *“ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura”* (T.A.R. per la Campania, cit.).

Nelle ipotesi della specie, in cui la commissione gode di notevole discrezionalità nella valutazione delle istanze di rinvio, l’esercizio del potere amministrativo deve avvenire secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, mediante un’accorta verifica dei valori in gioco e la ricerca del necessario punto di equilibrio, secondo canoni di giustizia sostanziale: laddove non si oppongano esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di *par condicio* tra i candidati, la tutela della maternità, di cui agli artt. 31, co.2, e 37, co.1, della Costituzione, va incontro ad una naturale espansione, rientrando senz’altro lo “studio” nell’alveo applicativo della direttiva costituzionale che impone la compatibilità delle *“condizioni lavoro”* della donna con *“l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”* e la *“speciale adeguata protezione”* riconosciuta alla madre e al bambino.

11. Conclusivamente, il rifiuto espresso dall’amministrazione alla richiesta di differimento della prova orale è illegittimo, in quanto contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va annullato, con conseguente conferma dell’ammissione della ricorrente alla sessione straordinaria delle prove orali, consolidamento degli esiti di quelle sostenute in data 28 novembre 2023 e rimozione della “riserva” ai fini dell’inserimento in graduatoria.

12. Considerato che l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina per la ricorrente il conseguimento della massima utilità ottenibile con il presente giudizio, viene meno il suo interesse all’esame delle ulteriori doglianze formulate sia nel ricorso principale che in quello per motivi aggiunti a proposito dei criteri e delle modalità di svolgimento della prova.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.